Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** L. 0,60

Anno LXV — **Roma — Giovedì, 4 settembre 1924** — **Numero 208**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1320.

REGIO DECRETO 22 giugno 1924, n. 1318.

Applicazione della imposta camerale principale nel distretto della Camera di commercio di Zara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno (art. 72 disposizioni transitorie);

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno e il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge medesima;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1923, n. 2789, col quale sono state estese alle Camere di commercio delle nuove Provincie le disposizioni della citata legge 20 marzo 1910, n. 121, in materia tributaria;

Visto il foglio n. 1389-24 del 15 aprile 1924 della Camera di commercio e industria di Zara;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Zara è autorizzata ad applicare per l'anno 1924 una tassa sul reddito proveniente da ogni forma di attività commerciale e industriale esercitata nel proprio distretto.

Art. 2.

La misura unica percentuale della tassa suddetta è fissata in lire due per ogni cento lire di reddito netto.

Art. 3.

Sono esenti dalla tassa di cui ai precedenti articoli i redditi minimi di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1346, sul riordinamento delle imposte dirette.

Art. 4.

La tassa sarà riscossa con le forme e con i privilegi con cui si riscuotono le imposte dirette dello Stato e secondo le norme contenute nell'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 14. — CASATI.

Regolamento per l'applicazione dell'imposta camerale principale.

Art. 1.

Sono soggetti alla tassa camerale che la Camera di commercio e industria di Zara è autorizzata ad imporre in virtù del R. decreto 22 giugno 1924, i redditi provenienti da qualunque forma di attività industriale e commerciale esercitata nel distretto di detta Camera.

L'aliquota massima della tassa è di L. 2 per ogni 100 lire di reddito netto.

Sono esenti i redditi netti di categoria *B* fino a L. 533.33 e di categoria *C* fino a L. 640.

Quando si tratti di aziende che esercitano la loro attività anche nel territorio di altre Camere, la Camera di commercio e industria di Zara tasserà unicamente la parte di reddito prodotto nel proprio distretto quando anche tale parte non ecceda il reddito minimo dichiarato esente, purchè però il reddito complessivo dell'azienda superi detto minimo.

Art. 2.

L'accertamento del reddito è fatto al netto, conformemente al decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546, sul riordinamento delle imposte dirette, sia colla scorta degli elenchi comunicati dalle agenzie delle imposte a norma dell'art. 67 del regolamento organico, sia direttamente, in base ad ogni altra fonte d'informazione ed anche mediante l'opera di agenti scopritori.

Art. 3.

Nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 1, quando cioè si tratti di redditi prodotti nel territorio di Camere, le dette per le quali venne fatto un precedente accertamento dovranno presentare all'ufficio camerale entro il dicembre di ciascun anno, una dichiarazione dalla quale si desumano i redditi annui delle aziende principali e secondarie, succursali, filiali e simili, e si tenti nel distretto, oppure i redditi di quel parziale esercizio in qualsiasi altra forma tenuto nel distretto medesimo. Per le nuove ditte il termine suindicato è di 6 mesi dalla apertura dell'esercizio.

Decorso infruttuosamente il termine anzidetto, si intenderà confermato, per i vecchi accertamenti, il reddito dell'anno precedente, salvo alla Camera facoltà di diverso accertamento; per le nuove ditte l'accertamento sarà fatto di ufficio.

Mancando l'accordo di cui all'art. 46 della legge, la partita dovrà ritenersi contestata agli effetti dell'art. 67 del regolamento fino a che non sia intervenuta la decisione del collegio degli arbitri.

Art. 4.

Non più tardi del 20 febbraio di ciascun anno, la Camera procederà alla formazione della matricola, che sarà pubblicata per 10 giorni. Trascorso questo termine formerà il ruolo delle partite definitive e non contestate. Identico procedimento si terrà in epoca opportuna, per i ruoli complementari e suppletivi.

Art. 5.

La pubblicazione della matricola e dei ruoli avverrà mediante l'affissione di un avviso all'albo della Camera e del Comune, a seconda dei casi, col quale si rende noto l'avvenuto deposito degli atti suddetti negli uffici della Camera e del Comune medesimi per il tempo stabilito.

Art. 6.

Entro il 10 marzo, la Camera approverà i ruoli che saranno inviati a sensi dell'art. 67 del regolamento organico, al visto della Regia prefettura entro il 15 successivo.

Art. 7.

I reclami contro la matricola saranno presentati all'ufficio camerale (su competente carta da bollo) entro 10 giorni dalla pubblicazione della matricola, ovvero dalla notificazione individuale, nei casi previsti dall'art. 67 predetto, 4° comma.

I reclami contro le risultanze del ruolo saranno presentate come sopra entro un mese dalla pubblicazione del ruolo medesimo, e potranno riguardare solamente la iscrizione di partito contestate e non definite, oppure l'omissione della notifica od eventuali errori materiali di copia e di calcolo.

I reclami non hanno effetto sospensivo: su di essi si pronuncia la Camera, salvo ricorso all'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 47 della legge organica.

Art. 8.

Gli esattori comunali, incaricati del servizio di riscossione, entro 25 giorni dalla scadenza della prima rata dell'imposta camerale, daranno avviso ai contribuenti della quota annuale dovuta per imposta e aggio. La somma totale potrà essere pagata in rate uguali, da determinarsi in coincidenza colla scadenza della imposta governativa e da stabilirsi dalla Camera nel momento in cui viene deliberato il ruolo.

Art. 9.

L'esattore risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso come riscosso: è rimunerato coll'aggio nella misura concessa per le imposte erariali. Tale aggio deve stare a carico del contribuente, e pertanto nei ruoli saranno introdotte apposite colonne, dalle quali risulti per ciascun contribuente, le quote dovute per imposte per aggio e il totale da pagarsi.

Art. 10.

Agli agenti scopritori di cui all'art. 2 spettano, per una volta tanto, 2 decimi dell'aumento pagato dal contribuente, a sensi dell'art. 63 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sul riordinamento delle Camere di commercio.

In tutto quanto non è previsto dal presente regolamento, hanno pieno effetto le disposizioni della legge e del regolamento organico sulle Camere, nonchè quelle della legge e del regolamento sulle imposte dirette e dei capitoli normali vigenti.

Roma, addì 22 giugno 1924.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

Numero di pubblicazione 1321.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1924, n. 1320.

Modalità per derogare ai divieti di carattere generale riguardanti le importazioni e le esportazioni delle merci.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 30 settembre 1920, n. 1349, col quale venne disposta la revisione e conseguente riduzione delle voci sottoposte a divieto di importazione e di esportazione;

Visto il decreto del 30 dicembre 1920, emanato dal Ministro per le finanze in virtù del predetto articolo, che ha approvate le nuove tabelle delle merci soggette a divieto di importazione e di esportazione;

Visto l'art. 2 del R. decreto 1° agosto 1914, n. 758, convertito nella legge 17 febbraio 1918, n. 242, che stabilisce la facoltà da parte del Ministro per le finanze di consentire deroghe ai divieti di esportazione, e l'art. 4 del R. decreto-legge 24 luglio 1919, n. 1296, che stabilisce uguale facoltà per deroghe ai divieti di importazione;

Visto l'art. 1 del R. decreto 26 gennaio 1922, n. 74, che ha soppresso il Comitato consultivo per i divieti di importazione, esportazione e transito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I divieti di importazione e di esportazione delle merci e le relative deroghe di carattere generale o per contingenti complessivi, dovranno attuarsi con decreto Reale da presentarsi al Parlamento per la conversione in legge.

Art. 2.

I divieti oggi in vigore, stabiliti in virtù dell'art. 4 della legge 30 settembre 1920, n. 1349, decadranno a datare dal 1° ottobre 1924, in quanto non siano confermati o modificati nella forma di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili alle deroghe dipendenti da convenzioni o accordi internazionali.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 23. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1322.

REGIO DECRETO 8 agosto 1924, n 1319.

Norme relative alla continuazione degli studi degli allievi delle Regie scuole speciali e pratiche d'agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli alunni che alla data di pubblicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, sull'ordinamento della istruzione agraria media si trovavano iscritti nelle Regie scuole pratiche di agricoltura a corso ordinario, comprese nell'elenco di cui all'art. 60 del decreto stesso, nella Regia scuola di pomologia ed orticoltura di Firenze, nella Regia scuola di zootecnia e caseificio di Reggio Emilia, nella Regia scuola di agraria e industrie agrarie di Cagliari, nonchè nei corsi inferiori delle Regie scuole di viticoltura e di enologia di Alba, Avellino, Conegliano e della Regia scuola pratica di agricoltura di Voghera, i quali non conseguano la licenza nell'anno scolastico 1923-1924, continueranno gli studi, secondo gli ordinamenti attuali, negli istituti ove iniziarono il corso, purchè lo completino senza ripetizione di classi. A tal fine, presso ciascuna delle suole predette, saranno istituiti, per cura dei rispettivi Consigli didattici, corsi paralleli d'insegnamento, che potranno anche, eventualmente, esser parte dei corsi professati secondo il nuovo ordinamento delle scuole stesse.

Gli alunni che non riusciranno a ultimare il corso senza ripetizione di classi, saranno a suo tempo concentrati in un limitato numero di scuole, da designarsi dal Ministero, fino al conseguimento della licenza.

Art. 2.

Gli alunni di cui all'articolo precedente possono essere ammessi, previo l'esame d'idoneità, di cui all'articolo seguente, ad una classe di Regia scuola agraria media, secondo il nuovo ordinamento, però non superiore a quella da essi frequentata nella scuola pratica o speciale di agricoltura nell'anno scolastico 1923-1924, e, ad ogni modo, non superiore alla seconda, purchè posseggano uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano ottenuto l'ammissione nelle Regie scuole pratiche e speciali di agricoltura, dopo avere conseguito la licenza tecnica o la promozione dalla terza alla quarta classe ginnasiale, in istituti regi o pareggiati;

b) oppure abbiano conseguito negli ultimi esami di promozione, a primo scrutinio, una media generale non inferiore agli otto decimi, e non meno di nove in condotta durante l'ultimo anno scolastico.

Art. 3.

Gli esami di idoneità, di cui al precedente articolo, avranno luogo nel mese di ottobre 1924, esclusivamente nelle scuole seguenti: Alba, Conegliano, Roma, Avellino, Catania, Cagliari; e saranno presieduti da un Regio commissario.

Tali esami consisteranno in prove scritte di lingua italiana e matematica elementare (per tutte e due le classi), di agronomia (per gli aspiranti all'ammissione alla seconda classe) e in prove orali in storia, geografia e scienze naturali (per tutte le classi) e in fisica, chimica, agronomia (per gli aspiranti alla seconda classe).

Art. 4.

Gli alunni che, alla data di pubblicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, si trovavano iscritti ai corsi superiori delle Regie scuole di viticoltura e di enologia e della Regia scuola pratica di agricoltura di Voghera, continueranno gli studi pel conseguimento del diploma di enotecnico, con le norme e i programmi ora vigenti nei rispettivi istituti, sempre che, col ripetere una o più classi, essi non vengano ad essere raggiunti dagli iscritti dell'anno scolastico 1924-1925, nel qual caso saranno a questi assimilati.

Art. 5.

Gli alunni delle scuole di cui all'articolo 1, che conseguano la licenza nell'anno scolastico 1923-1924, o nei due

successivi, potranno iscriversi, previo esame di ammissione, al corso speciale di complemento di cui all'articolo 57 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214.

Art. 6.

Gli esami di ammissione ai corsi speciali di complemento di cui al precedente articolo, comuni per tutti i licenziati delle scuole di cui all'art. 1, si terranno nel mese di ottobre 1924, nelle sei sedi indicate nell'art. 3, e saranno presieduti da un Regio commissario.

Essi consisteranno in una prova scritta per ciascuna delle seguenti materie: lingua italiana, matematica elementare, agraria e contabilità; una prova orale e pratica di chimica agraria ed in prove pratiche di zootecnia e di agrimensura; il tutto sulla base dei programmi delle Regie scuole pratiche di agricoltura.

Una nuova sessione di esami avrà luogo, nelle stesse sedi, nel mese di ottobre 1925.

L'esame di ammissione non può essere sostenuto più di due volte.

Art. 7.

Gli alunni che, alla data di pubblicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, si trovavano iscritti nelle Regie scuole pratiche di agricoltura non comprese nell'elenco di cui all'art. 60 del decreto stesso, continueranno gli studi nelle scuole medesime sulla base dell'attuale ordinamento, e, nel caso che questo venga sostanzialmente mutato, avranno diritto di frequentare appositi corsi paralleli, nella stessa od in altra scuola.

Art. 8.

Agli alunni delle Regie scuole pratiche di agricoltura, di cui all'articolo precedente, che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 2, è estesa la facoltà di presentarsi agli esami d'idoneità di cui all'articolo stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 15. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1323.

REGIO DECRETO 25 luglio 1924, n. 1314.

Riduzione del contributo del comune di Pola per quella Regia scuola complementare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 5 del Nostro decreto 11 marzo 1923, n. 685;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il contributo che il comune di Pola è tenuto, ai sensi del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685, a corrispondere allo Stato per la Regia scuola complementare di Pola, è ridotto a lire 5000 per un quinquennio a decorrere dal 1° ottobre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 10. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1324.

REGIO DECRETO 8 agosto 1924, n. 1311.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di previdenza del personale delle ferrovie di Reggio Emilia.

N. 1311. R. decreto 8 agosto 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo testo di statuto organico della Cassa speciale di previdenza del personale delle ferrovie di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1924.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 198

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 3 settembre 1924

	Media		Media
Parigi	122 29	Belgio	114 85
Londra	101 418	Olanda	8 72
Svizzera	424 93	Pesos oro	18 —
Spagna	299 40	Pesos carta	7 92
Berlino	—	New-York	22 596
Vienna	0 032	Oro	436 —
Praga	67 70		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	84 34
	3.50 % » (1902)	79 —
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	97 74
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	84 21

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.